



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 15929 /70.2015.11 del 07 LUG. 2015 Pos. Coll. e Coord. n. 1.

**Assessorato Regionale della Salute**

Dipartimento Regionale per la Pianificazione  
strategica

PALERMO

*(Rif. note n. A.I.3/47520 dell'8 giugno 2015  
e n. A.I.3/53532 del 30 giugno 2015.)*

**OGGETTO:** Contestazioni per violazioni amministrative in ordine a verifiche circa la veridicità della sussistenza delle condizioni economiche comprovanti il diritto all'esenzione dal ticket sanitario.

1- Con la prima delle note in riferimento ( acquisita al protocollo generale dell'Ufficio con numero 14295 del 16 giugno 2015) codesto Dipartimento relativamente al tema in oggetto, dopo avere richiamato l'attenzione sulle disposizioni tese all'implementazione di verifiche e controlli sulle esenzioni in base al reddito, art. 79 L.n. 133/2008 e art. 97 L.R. n. 11/2010, interpella nuovamente lo Scrivente circa l'individuazione dell'Ufficio competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione amministrativa, ai sensi della normativa recata in materia dalla Legge n. 689 del 1981.

Rammentando che l'Ufficio, dopo essersi espresso inizialmente nel senso della competenza dell'Assessorato( par. n. 219/2008), ha poi ritenuto che spettasse invece al Sindaco, a termini dell'art. 38, comma 4 della L.R. n. 30/1993 ( par. n. 41/2009), codesto Assessorato chiede se tale soluzione risulti ancora attuale e, in caso contrario, se l'autorità competente a ricevere il rapporto possa oggi individuarsi nelle Aziende Sanitarie, analogamente a come operato in materia di sanità animale, anagrafe e benessere animale.

Con la successiva nota codesto richiedente precisa che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con parere del 2012 reso circa le sanzioni in materia di sicurezza alimentare, si è espresso per l'applicabilità del principio del parallelismo tra competenza materiale e competenza sanzionatoria e quindi per la



*M*

spettanza anche di quest'ultima alle Aziende Sanitarie Provinciali. E ciò in quanto ha rilevato che, venuta meno la competenza transitoria del Sindaco per effetto dell'art.18 della L.R. n.33/1994, le leggi di riforma, sia dell'ordinamento regionale che del servizio sanitario regionale, successivamente intervenute non hanno previsto un'articolazione periferica dell'Assessorato regionale.

Per completezza codesto Richiedente riferisce pure di aver reperito talune sentenze della Cassazione penale che individuano nel Prefetto l'autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell'art.316 ter c.p.

2- Stante l'urgenza manifestata da codesto Assessorato si risponde al quesito proposto prescindendo dal ripercorrere, se non per quanto strettamente necessario, i precedenti sviluppi della vicenda.

Si ritiene in primo luogo di dover sgomberare il campo circa i dubbi che le sentenze citate nella richiesta di parere potrebbero indurre circa la competenza prefettizia.

Poichè è certo che la materia della salute rientri nella competenza regionale, la disposta trasmissione degli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 316 ter, comma 2 non pare in grado di incidere ( quanto meno in via generale ) sull'attribuzione delle funzioni stabilite per legge.<sup>1</sup>

Quanto al precedente parere si evidenzia che la permanenza della competenza sanzionatoria, ex art. 38, c.4 della L.R. n. 30/1993, in capo al sindaco è stata confermata sulla base della inequivocabile manifestazione di codesto Assessorato, recata dalla circ. n. 1165 del 2005, circa la mancata realizzazione del riordinamento previsto dalla stessa norma.

Si evidenzia che il richiamato avviso dell'Avvocatura ( peraltro analogo al parere ULL n. 163/2009) seppur contenente anche notazioni di carattere generale attiene in particolare alle sanzioni in materia di sicurezza alimentare in ragione della circostanza che già "l'art. 18, c. 2, lett. c), della legge regionale n. 33/1983, nel delegare alle aziende le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande..., individua nelle stesse le strutture amministrative depositarie dei compiti di amministrazione primaria in materia di sicurezza alimentare".

Circa l'attualità o meno della soluzione indicata per il tema in oggetto, appare ancor più pregnante osservare che con il D.A. n. 2090 del 6 novembre

<sup>1</sup>In ogni caso anche per quanto riguarda le specifiche pronunce oltre a non aver contezza dei conseguenti comportamenti del Prefetto può rammentarsi che la stessa Cassazione aveva già in precedenza affermato la valenza di adempimento meramente esecutivo della trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per i provvedimenti di competenza ( cfr.Cass. Sez. pen. n. 30156/2007 e altre sentt. ivi citate)



2013 (allegato alla nota cui si risponde) codesto Richiedente sembra dare atto del venir meno in via generale della situazione transitoria alla cui sussistenza è correlata la competenza sanzionatoria del sindaco.

E, invero dalla lettura delle riforme succedutesi e segnatamente del riordino del Servizio sanitario regionale, operato con la L.R. n. 5/2009, non sembra implausibile dedurre che si sia ormai pervenuti al definitivo riparto tra delle funzioni di competenza regionale in materia sanitaria con conseguente cessazione della competenza sindacale.

Per quanto al presente interessa quindi, considerato che codesto Assessorato, avente una visione privilegiata dell'organizzazione amministrativa in campo sanitario, ritiene che la competenza sostanziale attribuita in materia di ticket sanitario appartiene alle Aziende Sanitarie alle stesse spetterà anche la relativa competenza sanzionatoria non espressamente attribuita dalle norme che configurano l'attuale assetto, con la precisazione che i proventi delle sanzioni irrogate devono continuare ad affluire al bilancio regionale.

3- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dei pareri dell'Ufficio.

Avv. M. Valli  




L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

D'ORDINE

(Avv. P. Chiapparrone)



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it